



Allegato A al Decreto n. 711 del 24/04/2015

pag. 1/2

MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL' ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER I CANDIDATI ESTERNI PRIVATISTI

Premessa

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di accesso alle prove d'esame dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale per i candidati esterni privatisti che richiedano l'ammissione diretta all'esame, sulla base di crediti formativi maturati in esperienze formative e lavorative pregresse

Requisiti di ammissione diretta all'esame

Per l'ammissione diretta all'esame è necessario trovarsi in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto la maggiore età (18 anni) al momento della presentazione della richiesta;
- aver fatto domanda di ammissione all'esame di qualifica professionale entro il **15 maggio**, presso l'organismo formativo individuato quale sede di svolgimento dell'esame per la qualifica che si richiede di conseguire;
- aver allegato alla suddetta domanda un curriculum vitae, in formato Europass, nonché ogni documento utile ad attestare i contenuti del curriculum;
- aver superato con esito positivo le prove preliminari.

Prove preliminari per i candidati esterni privatisti

I candidati privatisti che presentano domanda devono sostenere, prima dell'esame di qualifica, le prove preliminari con l'obiettivo di accertare il possesso delle competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, proprie della figura in cui si chiede di conseguire il titolo (secondo gli standard minimi previsti nel Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale definito con gli Accordi Stato – Regioni del 29/04/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012) e il livello di padronanza complessiva maturato dal candidato privatista attraverso le esperienze formative, lavorative o in autoformazione.

Le prove preliminari saranno sostenute davanti ad una commissione designata dal responsabile del CFP presso cui si svolgeranno gli esami di qualifica e così composta:

- il responsabile del CFP o un docente delegato con funzioni di presidente;
- i docenti che faranno parte della successiva commissione per l'esame della qualifica;

sono definite dalla commissione e sono somministrate utilizzando la medesima modulistica predisposta per le prove d'esame.

Il giudizio espresso dalla commissione in esito alle prove preliminari e la valutazione del curriculum relativamente alle esperienze formative e professionali coerenti alla qualifica per la quale il candidato chiede l'ammissione all'esame, concorrono a determinare il giudizio di ammissione all'esame e sostituisce la valutazione espressa per i candidati non privatisti in esito al percorso triennale.

Per l'ammissione all'esame è necessario raggiungere un punteggio minimo di 50/100.

Prove d'esame di qualifica dei candidati esterni privatisti

La durata, gli obiettivi le modalità di effettuazione delle prove d'esame di qualifica sono uguali a quelle stabilite per i candidati interni previste nell'allegato D del decreto 123/2014.

La qualifica professionale si consegue al raggiungimento di un punteggio pari a 60/100.

Il punteggio finale che determina l'idoneità o meno al conseguimento della qualifica viene calcolato sommando il 45% del punteggio di valutazione degli esami finali al 55% del punteggio conseguito nella valutazione di ammissione.

Il giudizio complessivo risulterà quindi formato da:

1. il giudizio di ammissione (valutazione del curriculum e delle prove di ammissione) con peso pari al 55% del punteggio finale;
2. la valutazione delle prove d'esame con peso pari al 45% del punteggio finale.

Nel punteggio conclusivo eventuali frazioni di punto andranno arrotondate all'unità superiore in caso di frazione uguale o superiore a 0,50. In itinere dovrà essere riportato il punteggio in valore assoluto completo di due decimali.

Esempi:

1. giudizio ammissione = 75 , giudizio prove = 60. Giudizio complessivo: $(75 \times 55\%) + (60 \times 45\%) = 41,25 + 27 = 68,25 = 68$;
2. giudizio ammissione = 65 , giudizio prove = 60. Giudizio complessivo: $(65 \times 55\%) + (60 \times 45\%) = 37,75 + 27 = 62,75 = 63$;

La Commissione può deliberare con voto di consiglio l'assegnazione di un punteggio finale di 100/100 per quei candidati che, ammessi agli esami con 100/100, abbiano ottenuto un punteggio di valutazione complessiva delle prove non inferiore a 91/100.

Note finali

Il candidato è tenuto al versamento di un contributo massimo di € 200,00 all'Organismo di formazione professionale, a copertura delle spese d'esame.